

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI – DONAZIONE – UTILIZZABILITÀ DELLA RIDETERMINAZIONE DA PARTE DEL DONATARIO

Si prospetta la seguente fattispecie: la società Alfa srl è costituita da due soci i coniugi Tizio e Caia, soci al 50%, che nel 2006 hanno rivalutato le quote ad un valore di euro 4.000.000, 00, come da regolare perizia di rivalutazione. I medesimi hanno pagato la relativa imposta sostitutiva. Dopo circa tre mesi dalla rivalutazione Tizio e Caia hanno donato le quote ai loro due figli indicando in atto quale valore delle quote euro 200.000.

Ora i donatari intendono vendere le quote a terzi al prezzo di euro 4.500.000,00 si chiede di sapere se la plusvalenza verrà calcolata tenendo conto del valore iniziale di partenza quello di perizia o quello della donazione.

Ove il valore iniziale debba essere quello della donazione di euro 200.000 si chiede se sia ricevibile un atto integrativo di rideterminazione del valore della donazione.

L'art. 68, comma 6 del D.P.R. 917/1986 prevede che *“Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. **Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante**”*.

Per costo del donante si suole intendere il costo o il valore a cui il donante abbia acquistato le attività finanziarie (Cfr. Escalar G., commento all'art.68 TUIR, in Commentario Breve alle leggi tributarie, Tomo III, TUIR e leggi complementari, a cura di A. Fantozzi)

Si fa presente, tuttavia, che l'art. 5 della legge 448/2001 stabilisce che *“Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81 [oggi 67], comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati **può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore....** della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7”*.

Pare opportuno ricordare, inoltre, che secondo l'amministrazione *“l'opzione per la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale,*

con il versamento della prima rata. Infatti, il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 67 del Tuir" (Circ. 35/E 2004).

Poichè l'imposta di cui si tratta - pur qualificata come sostitutiva dell'IRPEF - non sembra avere natura personale, è possibile ritenere che il costo fiscalmente riconosciuto, acquisito tramite la procedura sopra delineata, possa essere utilizzato anche da un soggetto diverso da quello che l'ha concretamente posta in essere, salve ovviamente diverse disposizioni di legge.

In dottrina si è espressamente e da più parti affermato che nell'ipotesi di donazione di partecipazioni il cui costo o valore di acquisto sia stato precedentemente rideterminato ai sensi della L. 28 dicembre 2001, n. 448, il valore rideterminato possa essere riconosciuto in capo al beneficiario ai fini della determinazione della plusvalenza derivante da una cessione a titolo oneroso. In particolare, è sembrato sistematicamente corretto - secondo la logica di trasparenza e di continuità fiscale cui è improntata la donazione delle partecipazioni nell'ambito della disciplina sui *capital gains* - ritenere che il beneficiario possa subentrare nel valore rideterminato da parte del donante (G. Albano, *Donazione di partecipazioni rivalutate ai sensi della L. n. 448/2001: costo fiscale in capo al donatario*, in *Il fisco* 2003, 1143 nello stesso senso G. Gavelli, *Rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni: effetto sui calcoli di convenienza di successioni e donazioni*, in *Il fisco*, 2010, 804)

Muovendo da tali presupposti sembrerebbe logico ritenere che il valore rideterminato dal donante possa essere assunto dal donatario indipendentemente dal valore dichiarato nell'atto di donazione. Si avverte, tuttavia, che la fattispecie qui considerata, a quanto consta, non è stata oggetto di specifico esame da parte dell'amministrazione finanziaria né della giurisprudenza.

Susanna Cannizzaro